



Centro Direzionale di Napoli - Isola G1 Palazzo Prof. Studi
(13° piano - Int. 100) - 80143 NAPOLI

C.F. 80039740636

Tel 0817879380

Mail: omvnapoli@gmail.com - PEC: ordinevet.na@pec.fnovi.it

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
(PTPCT)
2022-2024**

Adottato dal Consiglio Direttivo con delibera del 29 aprile 2022

Redatto dal dott. Luigi Maria De Luca Bossa, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Premessa	3
1. Riferimenti normativi.....	5
2. Destinatari	10
3. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	12
4. Gestione del Rischio.....	14
4.1 Analisi del Contesto	14
Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani	15
Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari	16
Ordini Professionali	17
4.2 Individuazione delle aree di rischio.....	19
4.3 Valutazione del rischio, ponderazione ed adozione di misure di prevenzione	20
5. Formazione e Codice di comportamento del Personale Dipendente.....	22
6. Segnalazione illeciti – Whistleblowing	23
7. Sezione Trasparenza.....	24
8. Allegati.....	26

Premessa

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito anche “PTPCT” o semplicemente “Piano”) è adottato in ossequio all’articolo 1, comma 5, lett. a) della Legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, ed elaborato tenuto conto del decreto legislativo n. 33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in ottemperanza alle indicazioni presenti nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche “A.N.AC.”), ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis, della sopraindicata legge.

La Legge n. 190 del 2012 ed il d.lgs. n. 33 del 2013 hanno subito rilevanti modifiche ed integrazioni ad opera del più recente d.lgs. n. 97 del 2016 (*cd. Decreto Madia*), entrato in vigore in data 23 giugno 2016 e recante semplificazione delle norme in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza. Si ricorda che con ordinanza n. 1093 del 1° aprile 2016 il Consiglio di Stato, a seguito del ricorso in appello del Consiglio nazionale forense ed altri ordini territoriali, ha sospeso in via cautelare l’esecutività della sentenza del Tar Lazio n. 11392/2015 e l’efficacia della delibera n. 145/2014 - con la quale l’ANAC aveva affermato la soggezione degli Ordini professionali alla normativa anticorruzione e trasparenza¹.

La prima novità introdotta dal decreto legislativo riguarda l’ambito di applicazione soggettivo. L’art. 3 modifica l’art. 2 del D.Lgs. 33/2013 ed inserisce l’articolo 2-bis “Ambito soggettivo di applicazione”. Quest’ultima disposizione al comma 2 lett. a) stabilisce che la disciplina prevista per le “pubbliche amministrazioni” di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, si applica, in quanto compatibile, agli Enti Pubblici Economici e agli Ordini Professionali, riconoscendo l’esigenza di proporzionare l’applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza in base alle peculiarità organizzative e gestionali degli Ordini e collegi professionali. Tale principio è ribadito all’articolo 4, comma 1-ter che, nel modificare l’articolo 3 del d.lgs. 33/2013, introduce una sorta di “clausola di flessibilità” che consente all’Autorità nazionale anticorruzione, in sede di redazione e predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione, di modulare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte. Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato in via definitiva dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 e

¹ Il Consiglio di Stato si è espresso in tal senso “tenuto anche conto degli sviluppi normativi [...] in itinere, aventi finalità chiarificatrici [...] riguardo alla portata applicativa soggettiva dell’attuale disciplina normativa in materia di contrasto alla corruzione”.

pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 197 del 24 agosto 2016, prevede apposita sezione dedicata agli Ordini e collegi professionali.

Il PTPCT, avente validità triennale e annualmente aggiornato, è il documento programmatico che assicura e promuove un sistema di valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione al fine di definire, aggiornare e implementare le strategie di prevenzione del fenomeno corruttivo. Per tale ragione, il Piano costituisce l'atto attraverso cui vengono individuate le misure concrete di carattere amministrativo e organizzativo per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e dell'illegalità annesse alle attività istituzionalmente svolte dell'Ordine Provinciale dei Medici Veterinari di Napoli.

Le strategie individuate sono pianificate per il triennio 2021-2023 e sono state definite a seguito di una preliminare fase di analisi dei processi e delle competenze dell'Ordine Provinciale dei Medici Veterinari di Napoli (di seguito anche "Ordine Provinciale"), esaminando l'organizzazione, le direttive e le prassi di funzionamento, per meglio identificare le attività nell'ambito delle quali è più elevata l'esposizione al rischio di corruzione (cd. Aree di Rischio).

Con lo scopo di raggiungere gli obiettivi di adeguamento normativo ed elevare il grado di prevenzione dell'Ordine Provinciale, le misure individuate sono proporzionate al rischio in coerenza con la valutazione del diverso livello di esposizione al fenomeno corruttivo e per ciascuna delle suddette sono indicati i responsabili per l'attuazione nei tempi preposti.

Il sistema di prevenzione della corruzione posto in essere dall'Ordine Provinciale dei Medici Veterinari di Napoli è costantemente monitorato al fine di valutare la sua efficacia nel tempo, in considerazione delle normative di riferimento e degli eventuali cambiamenti in materia, nonché delle disposizioni interne.

L'obiettivo che si intende raggiungere con il presente documento è di creare una crescente consapevolezza e sensibilità sul tema anticorruzione, favorendo una cultura della legalità e dell'etica pubblica a contrasto di episodi corruttivi e comportamenti illeciti.

Tale obiettivo è perseguito attraverso quanto segue:

- Coinvolgimento e sensibilizzazione di tutti i soggetti destinatari del presente documento sulle tematiche anticorruzione, attraverso interventi formativi/informativi, al fine di attuare attivamente e costantemente le misure di prevenzione del fenomeno corruttivo definite per ciascuna area di rischio;
- controllo sul rispetto dei principi, norme e disposizioni, anche interne, definite e garantite dal Piano;
- tutela della correttezza nello svolgimento delle attività istituzionali e nei rapporti che l'Ordine Provinciale intrattiene con soggetti terzi, intercettando e valutando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di conflitti d'interesse;

- verifica del rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ai sensi del D.Lgs. 39/2013.

Il sistema anticorruzione finalizzato alla prevenzione e repressione del fenomeno è monitorato nella sua funzionalità con lo scopo di affinare, modificare e perfezionare la sua efficacia.

1. Riferimenti normativi

a) Disposizioni normative concernenti gli obblighi di prevenzione e repressione dei fenomeni corruttivi:

- Legge 30 novembre 2017, n. 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato)
- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche)
- Legge 27 maggio 2015, n. 69 (Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in lancio) - Art. 7 - Informazione sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di corruzione
- Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – Artt. 52 ter e 52 quater
- Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 - Art. 7-ter - Esenzione dell'Autorità nazionale anticorruzione dal vincolo di riduzione delle spese di funzionamento
- Decreto 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 - Artt. 19, 30, 31, 32, 37
- Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 ottobre 2013, n. 125 - Art. 5
- Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

- Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25 gennaio 2013, n. 1, recante “Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- Delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013 recante "Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni".
- Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”.
- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (G.U. 8 giugno 2016, n. 132);
- Piano Nazionale Anticorruzione 2016 pubblicato in G.U., serie generale, n. 197 del 24.08.2016 e suoi aggiornamenti dal sito Internet Autorità Nazionale Anticorruzione.

b) Delibere da parte dell’A.N.AC.:

- Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, approvazione del “Piano Nazionale Anticorruzione” (PNA 2019);
- Delibera n. 72 del 13 settembre 2013, approvazione del “Piano Nazionale Anticorruzione” (PNA 2013);
- Delibera n. 75 del 24 ottobre 2013 recante "Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni";
- Delibera n. 145 del 21 ottobre 2014, avente per oggetto “Parere dell'Autorità sull'applicazione della Legge 190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali”;
- Delibera n. 12 del 28 ottobre 2015 approvazione dell’“Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione” (PNA 2015);

- Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, approvazione del “Piano Nazionale Anticorruzione” (PNA 2016);
- Delibera n. 833 del 3 agosto 2016 recante “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nonché attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili ed incompatibili”;
- Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 concernente “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013” contenenti una prima serie di indicazioni, utili per valutare in concreto l'effettiva esistenza di esclusioni e limiti all'accesso”;
- Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 concernente “Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”;
- Delibera n. 241 del 8 marzo 2017 concernente “Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 97/2016”;
- Delibera n. 358 del 29 marzo 2017 “Linee Guida per l'adozione dei Codici di comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale”;
- Delibera n. 1134 del 8 Novembre 2017, recante “Linee guida attuative della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli Enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli Enti pubblici economici”;
- Comunicato del 28 giugno 2017, avente ad oggetto “Chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile agli Ordini professionali in materia di contratti pubblici”;
- Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, approvazione dell’“Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione” (PNA 2017);
- Delibera n. 1019 del 24 ottobre 2018 approvazione del “Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall' A.N.AC. e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge 241/1990”;
- Delibera n. 1033 del 30 ottobre 2018 contenente il “Regolamento A.N.AC. sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”;
- Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 approvazione dell’“Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione” (PNA 2018);

- Delibera n. 1143 del 12 dicembre 2018 “Concernente gli obblighi di trasmissione del Piano triennale della prevenzione della corruzione (art. 1, commi 5 e 8, L. 190/2012) e il termine per la trasmissione e la pubblicazione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1, comma 14, L. 190/2012);
- Delibera n. 141 del 27 febbraio 2019 “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 e attività di vigilanza dell’Autorità”.

c) Disposizioni normative afferenti agli ordini professionali:

- Regio Decreto Legge 24 gennaio 1924, n. 103 “Disposizioni per le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative”;
- Decreto Legislativo Presidenziale 21 giugno 1946, n. 6 recante “Modificazioni agli ordinamenti professionali”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 08 luglio 2005, n. 169, recante “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, recante “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”;
- D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 “Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”;
- D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 “Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”;
- Comunicato del Presidente A.N.AC. del 6 luglio 2016 recante “Precisazioni in ordine all’applicazione della normativa sulla trasparenza negli ordini e nei collegi professionali”;
- Comunicato del Presidente A.N.AC. del 28 giugno 2017 recante “Chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile agli Ordini professionali in materia di contratti pubblici”;
- Legge 11 gennaio 2018, n. 3 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute”;
- Decreto Ministeriale 15 marzo 2018 sulle “Procedure per la composizione dei seggi elettorali e lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Ordini delle professioni sanitarie”;

Stante il disposto di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del Decreto Legge n.101 del 31 agosto 2013 recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni” – convertito con modificazioni dalla Legge n.125 del 30 ottobre 2013 – l'Ordine Professionale non è tenuta a nominare un Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito “OIV”). Le incombenze dell'OIV disposte dalla Legge 190/2012, qualora compatibili e applicabili, sono svolte direttamente dal RPCT o dal soggetto designato per competenza.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, recante “Riordino riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, la suddetta disciplina è applicabile, in quanto compatibile, agli Ordini professionali. A tale proposito, all'interno del Piano Nazionale Anticorruzione del 2016, l'A.N.AC. ha definito le modalità semplificate di attuazione degli obblighi di pubblicazione in considerazione della natura, dimensione organizzativa e attività amministrative svolte dagli Ordini Professionali.

d) Disposizioni normative del codice penale riguardanti i reati di corruzione:

- Articolo 314 c.p. – Peculato;
- Articolo 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui;
- Articolo 317 c.p. – Concussione;
- Articolo 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione;
- Articolo 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- Articolo 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari;
- Articolo 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- Articolo 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- Articolo 321 c.p. - Corruzione attiva;
- Articolo 322 c.p. - Istigazione alla corruzione;
- Articolo 323 c.p. - Abuso d'ufficio;
- Articolo 326 c.p. - Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio;
- Articolo 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione;
- Articolo 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- Articolo 648 ter 1 c.p. - Delitto di autoriciclaggio.

La nozione di corruzione a cui si fa riferimento nella redazione del presente Piano coincide nella sua definizione più ampia ovvero nella commissione dei reati propriamente detti e nei comportamenti anche privi di rilevanza penale che, tuttavia, sono in contrasto con il principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione nonché riconducibili al concetto di *corruttela* e *mala gestio*.

Il concetto di corruzione, non previsto nelle disposizioni della Legge 190/2012, deve essere inteso “*in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati*”². Per tale ragione, le situazioni rilevanti non si esauriscono nella violazione della fattispecie penalistica, ma altresì qualora vi fosse un malfunzionamento dell’amministrazione – a prescindere dalla rilevanza penale – a causa dello svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite per il perseguimento di finalità di interesse privato.

In accordo con quanto sopra esposto, nel PNA dell’A.N.AC., la definizione di corruzione è configurata con il termine “*maladministration*”, ricomprendendo atti e comportamenti che, anche se non riconducibili a specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

Per ogni ulteriore aggiornamento su normative generali e atti ANAC sul sito Internet dell’Ordine dei Medici Veterinari di Napoli è presente un link specifico relativo ad Atti e Norme relativi alla prevenzione della corruzione e la trasparenza.

2. Destinatari

I destinatari del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nei limiti della compatibilità, sono i seguenti soggetti:

a) Personale dipendente.

L’Ordine Veterinari della Provincia di Napoli ha proprio personale dipendente che partecipa al processo di gestione del rischio con il compito di:

- 1) segnalare le situazioni di illecito al referente e al responsabile dell’anticorruzione,
- 2) segnalare casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990).

b) Componenti del Consiglio Direttivo.

È l’autorità di indirizzo politico, disciplinato dal d.lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 "Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse" e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR 5 aprile 1950, n.221 "Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233". In riferimento al P.T.P.C., a questi compete di:

- 1) designare il Responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, comma 7, della l. n. 190);

² Circolare n. 1 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 25 gennaio 2013 “Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”.

- 2) adottare, su segnalazione del Responsabile della Prevenzione e della corruzione, il PTPC , i suoi aggiornamenti e tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- 3) valutare e segnalare casi di personale conflitto di interessi, situazioni di illecito e di inconferibilità e alla incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013.

c) Il Collegio dei Revisori dei Conti

È l'organo di controllo amministrativo contabile, disciplinato dal d.lgs CPS 13 settembre 1946, n.233 "Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse" e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR 5 aprile 1950, n.221 "Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233" (può essere reso assimilabile all'organismo di controllo interno nelle more di adeguare l'ente alle norme del controllo interno ai sensi del d.lgs.165/2001 e del d.lgs. 286/1999).

Ai fini del P.T.P.C.:

- 1) partecipa al processo di gestione del rischio;
- 2) considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti;
- 3) svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013);
- 4) esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001);
- 5) valuta e segnala casi di personale conflitto di interessi, situazioni di illecito e di inconferibilità e alla incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013.

d) Componenti delle Commissioni, Consulenti e Collaboratori, Titolari di contratti per lavori, servizi e forniture e/o altri soggetti che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con l'Ordine Veterinari della Provincia di Napoli.

Segnalano le situazioni di illecito e si adeguano e si impegnano ad osservare le disposizioni al Codice etico e di comportamento dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Napoli

L'Ordine Provinciale dei Medici Veterinari di Napoli provvede alla diffusione del presente Piano attraverso la pubblicazione nel sito istituzionale nella Area "Amministrazione trasparente".

I destinatari nello svolgimento dei propri compiti e attività di competenza, si uniformano ai principi e ai contenuti definiti nel presente documento, attuando le misure di prevenzione di seguito individuate.

I componenti eletti quali i Consiglieri per il periodo 2021-2023 hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

Non hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'art. 14 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella parte in cui stabilisce la pubblicazione dei dati patrimoniali dei componenti degli organi di indirizzo, poiché il decreto legislativo n. 97 del 2016 ha ristretto l'anzidetto obbligo ai soli componenti degli organi di indirizzo politico di Stato, regioni ed enti locali [art. 13, lett. b), che ha modificato l'art. 14 del d.lgs. 33/2013].

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati, nonché a tutti coloro che a diverso titolo siano coinvolti nell'attività politico-istituzionale e amministrativa dell'Ordine dei Veterinari della provincia di Napoli, di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano.

3. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Con delibera del 26 marzo 2021, Il Consiglio Direttivo dell'Ordine provinciale dei Medici Veterinari di Napoli ha nominato il Dott. Luigi Maria De Luca Bossa - consigliere eletto privo di deleghe gestionali - Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito anche "RPCT"), preposto alla redazione del presente documento, nonché a vigilare sul funzionamento e sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione adottate.

In conformità dei dettami della Legge 190/2012, il RPCT è incaricato dei seguenti compiti:

- redigere e aggiornare il Piano, proponendo all'organo di indirizzo amministrativo l'approvazione del suddetto documento, nonché curarne la pubblicazione nel sito istituzionale;
- redigere una relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta da trasmettere all'organo di indirizzo amministrativo, nonché curarne la pubblicazione nel sito istituzionale;
- riferire all'organo di indirizzo amministrativo sull'attività svolta;
- monitorare i rapporti tra l'Ordine Provinciale ed i soggetti terzi con cui stipulano contratti, mediante controlli a campione di natura documentale;
- ricevere segnalazioni che evidenzino condotte illecite o configurino la possibilità di un potenziale rischio di corruzione;
- ricevere le segnalazioni in caso di conflitti di interesse rilevati tramite apposita modulistica ovvero in casi di violazione delle disposizioni del d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi.

Le funzioni vicarie del Responsabile per la Trasparenza sono svolte dal personale amministrativo che è individuato, tra l'altro, quale responsabile della trasmissione e pubblicazione dei documenti, delle informazioni ai sensi dell'art. 10 del d.lgs 33/2013.

Con riguardo all'accesso civico, visti gli ordinari 30 giorni di tempo previsti dall'art. 5 comma 3 del d.lgs. n. 33/2013 per evadere le istanze di accesso civico pervenute, si dispone, anche ai fini delle conseguenti diverse responsabilità previste dal d.lgs. n. 33/2013, che:

- a) si ha ritardo nell'evasione dell'istanza di accesso civico in caso di perdurante mancata risposta all'istante tra il 31° ed il 45° giorno successivo ai predetti 30 gg. iniziali dati dalla legge;
- b) si ha mancata risposta all'istanza di accesso civico, in caso di mancata risposta perdurante dal 46° giorno successivo ai predetti 30 gg. iniziali.

L'accesso civico può essere esercitato da chiunque, non in forma anonima, unicamente nei confronti del Responsabile per la Trasparenza ed esclusivamente attraverso la compilazione e il successivo invio del modello di richiesta di ACCESSO CIVICO (Allegato 1) pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nell'*Area Amministrazione trasparente* oppure richiesto presso la segreteria.

Si precisa che il PTPCT, la relazione annuale sono pubblicate nel sito istituzionale www.ordinemediciveterinarinapoli.it all'interno della Area Amministrazione trasparente.

A seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito RGPD) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, è opportuno specificare che il Consiglio Direttivo con delibera 25 maggio 2018 ha designato il dott. Raffello Giordano, Consigliere con incarico di Segretario dell'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Napoli, quale '*Responsabile della protezione dei dati personali*' (RPD o DPO).

In considerazione delle indicazioni presenti nel Piano Nazionale Anticorruzione 2018 e del Garante per la protezione dei dati personali, il RPCT e il RPD svolgono i propri compiti e responsabilità in piena autonomia, essendo due figure ben distinte.

Il RPD è la figura designata dal Titolare o dal Responsabile del trattamento per assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo, cooperando con il Garante per la protezione dei dati e costituendo punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali.

Il sopracitato Responsabile costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni. Si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.Lgs. 33/2013. In questi casi il

RPCT si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del RPD nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. Ciò anche se il RPD sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame.

Occorre tuttavia precisare che, come ribadito dal Garante per la protezione dei dati personali nel parere su istanza di accesso civico (doc. web n. 9090308 del 7 febbraio 2019), il Garante non può pronunciarsi sul diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L. 241/1990 e sull'esistenza di un eventuale interesse qualificato dell'istante, che rimangono di competenza dell'amministrazione adita (sindacabili di fronte alle competenti autorità, ai sensi dell'art. 25 della citata legge).

4. Gestione del Rischio

La gestione del rischio è un processo trasversale che prevede il coinvolgimento dei soggetti destinatari del Piano al fine di presidiare le attività dell'Ordine provinciale in ambito rischio corruttivo e ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, favorendo un miglioramento continuo dell'Ente. In tale contesto, il sistema di prevenzione della corruzione dell'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Napoli è strutturato nelle seguenti fasi logiche:

1. Analisi del contesto (interno ed esterno);
2. Individuazione delle aree di rischio;
3. Valutazione del rischio, ponderazione ed adozione di misure di prevenzione

Nell'elaborazione della metodologia utilizzata per la gestione del rischio, sono stati osservati i principi fondamentali richiamati dall'A.N.AC. nei diversi P.N.A. e le normative di riferimento applicabili.

4.1 Analisi del Contesto

A fronte della natura e delle funzioni istituzionali svolte da ciascun ordine professionale, gli Ordini Provinciali hanno precise responsabilità verso i propri Iscritti, verso la FNOVI e nei confronti della società, sancite dalle leggi e dal Codice Deontologico.

L'Ordine Provinciale dei Medici Veterinari di Napoli opera secondo il coordinamento e l'assistenza della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani.

Inoltre, i medici veterinari iscritti negli Albi professionali sono obbligatoriamente iscritti all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari.

Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani

La Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (di seguito anche “FNOVI”) è l’Ente Nazionale che riunisce tutti gli Ordini dei Medici Veterinari delle province con sede in Roma.

La vita della Federazione è regolata dal Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 221 del 5 aprile 1950, in attesa della piena applicazione della Legge 11 gennaio 2018, n. 3 Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

L’organo di governo è il Comitato Centrale composto da 13 membri veterinari che durano in carica 3 anni. Il Comitato Centrale è eletto dal Consiglio Nazionale formato dai Presidenti degli Ordini Provinciali.

Visto l’art. 15 d.lgs. C.P.S. 233/1946, il cui regolamento di esecuzione è contenuto nel D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, nonché l’art. 4 della L. 3/2018, al Comitato Centrale della Federazione spettano le seguenti attribuzioni, prevalentemente a favore degli Ordini Provinciali:

- predisporre, aggiornare e pubblicare gli albi e gli elenchi unici nazionali degli iscritti;
- vigilare, sul piano nazionale, sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza delle rispettive professioni;
- coordinare e promuovere l'attività dei rispettivi Ordini nelle materie che, in quanto inerenti alle funzioni proprie degli Ordini, richiedono uniformità di interpretazione ed applicazione;
- promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
- designare i rappresentanti della Federazione presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere nazionale, europeo ed internazionale;
- dare direttive di massima per la soluzione delle controversie;
- esercitare il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi del Ordini.

Per quanto concerne l’assistenza e il coordinamento a favore degli Ordini Provinciali, FNOVI provvede principalmente alle seguenti attività:

- Agevolare gli adempimenti amministrativi a carico degli Ordini Provinciali, fornendo, laddove possibile, assistenza diretta (anche economica) ed indiretta (tramite apposite convenzioni), quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’acquisto delle PEC, l’acquisto di un programma per la gestione della Fatturazione elettronica, la trasmissione delle PEC ai Ministeri richiedenti, l’assicurazione per responsabilità civile per i componenti dei Consigli Direttivi, Collegio dei Revisori dei Conti etc.;
- Promuovere l’attività formativa tramite l’organizzazione di specifici corsi di aggiornamento dedicati ai dipendenti degli Ordini Provinciali;
- Fornire pareri agli Ordini Provinciali in relazione alle richieste di chiarimento;

- Assistere gli Ordini Provinciali nella redazione di pareri e altre richieste da parte dei propri iscritti;
- Assistere gli Ordini Provinciali nelle attività disciplinari;
- Favorire, da parte dell'Ordine Provinciale, la promozione di attività intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti anche tramite il sistema di aggiornamento ECM e tramite la concessione di patrocinii.

È previsto anche il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Ente, avente natura giuridica di ente pubblico non economico e che, in quanto tale, è anche in possesso di tutti i requisiti dalla disciplina di settore per la configurabilità dell'organismo di diritto pubblico, tuttavia è privo di dirigente amministrativo.

Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari

L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari, con sede attualmente in Roma, Via Castelfidardo 41, è l'ente associativo senza scopo di lucro e non commerciale e con la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 1 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n.509 e della delibera n. 4 assunta dall'Assemblea Nazionale dei Delegati in data 17 dicembre 1994.

L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari, in attuazione del principio di cui all'art. 38 della Costituzione della Repubblica Italiana, espleta, con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, le funzioni di previdenza e, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, svolge attività di assistenza, in favore della Categoria dei Veterinari per la quale è stato originariamente istituito.

In particolari, i compiti di previdenza sono:

- pensione di vecchiaia;
- pensione di vecchiaia anticipata;
- pensioni di invalidità ed inabilità;
- pensione ai superstiti di reversibilità ed indirette;
- rendita pensionistica.

Le attività di assistenza sono:

- provvidenze straordinarie ed altri interventi assistenziali, di cui agli artt. 39 e 40 del Regolamento di Attuazione allo Statuto;
- prestiti agli iscritti, con garanzia ipotecaria o fideiussoria;
- iniziative ed istituti di promozione e sostegno all'attività professionale e al reddito dei propri associati, con particolare riguardo ai giovani iscritti, anche con l'offerta di strumenti finanziari e servizi.

I compiti di previdenza e le attività di assistenza sono descritti e disciplinati da appositi Regolamenti, la cui approvazione e la cui modificazione sono soggette alla procedura di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Nell'ambito delle specifiche discipline legislative di riferimento l'Ente può perseguire scopi di previdenza ed assistenza complementari in favore dei Veterinari e dei loro familiari.

Ordini Professionali

Gli Ordini Professionali e le relative Federazioni nazionali sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale. Tali Enti, dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute. Anche se finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, pertanto senza oneri per la finanza pubblica, gli Ordini Professionali sono sottoposti all'applicazione della Legge n. 190/2012 e dei decreti attuativi. In ogni provincia sono costituiti gli Ordini Provinciali dei Medici Veterinari.

L'Ordine Professionale dei Medici Veterinari, costituito da tutti i Medici Veterinari Iscritti all'Albo professionale, assume nell'ambito dell'esercizio della professione veterinaria notevole importanza ed autorità, poiché la suddetta iscrizione costituisce una autorizzazione ricognitiva da cui la legge fa derivare direttamente la legittimazione a svolgere l'attività professionale.

In particolare, l'Ordine Provinciale ha precisi compiti istituzionali ed amministrativi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- promuovere e assicurare l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nel codice deontologico;
- verificare il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curare la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;
- gestire le iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni dall'Albo professionale;
- assicurare un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- partecipare alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale;
- rendere il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli Ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari;

- concorrere con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e contribuire con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;
- separare, nell'esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante;
- vigilare sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica affinché svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonché dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.

Inoltre, come disposto dalla Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari Italiani, l'Ordine Provinciale diffonde tra i propri iscritti il senso di responsabilità civile, con il fine di formare professionisti liberi e consapevoli del loro ruolo sociale, orientato ad indirizzare il professionista verso una responsabilità che tenga conto sia della scienza che della coscienza. Una esortazione a tutti i Medici Veterinari alla necessità di attenersi alla formula dell'impegno e della solidarietà, delle scelte adeguate e dell'operare nel solo interesse della salute degli animali e della persona.

Gli Ordini Provinciali sono disciplinati dal d.lgs.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 – Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, e le loro funzioni e attività sono regolamentate dal D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221 – Approvazione del regolamento per la esecuzione del d.lgs. 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, in attesa della piena applicazione della Legge 11 gennaio 2018, n. 3” Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”.

Gli organi dell'Ordine Provinciale sono:

- a) Assemblea degli Iscritti: è costituita dagli iscritti all'Albo provinciale. I compiti e le attribuzioni sono definite dalla Legge Costitutiva;

- b) Consiglio Direttivo: è un organismo eletto dall'Assemblea degli Iscritti. I compiti e le attribuzioni sono definite dalla Legge Costitutiva. Per il suo funzionamento può dotarsi di Regolamenti Interni che devono essere approvati dall'Assemblea degli Iscritti e inviati alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani. Il numero dei componenti è variabile in base al numero degli iscritti, attraverso la votazione a maggioranza relativa dei voti con scrutinio segreto e ogni Consiglio elegge un presidente, un vicepresidente un tesoriere ed un segretario.

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Veterinari di Napoli si compone di n. 9 Consiglieri con mandato di tre anni. Sul portale istituzionale dell'Ordine Provinciale sono indicati i nominativi e i relativi Curricula vitae;

- c) Il collegio dei revisori è composto da un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi. I compiti e le attribuzioni sono definite dalla Legge Costitutiva e dalla normativa che ne disciplina i compiti e le attività. Sul portale istituzionale dell'Ordine sono indicati i nominativi e i relativi Curricula Vitae.

Per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, l'Ordine Provinciale si avvale del supporto del personale dipendente per la gestione amministrativa e di controllo delle iscrizioni all'Albo professionale, assistenza e comunicazione nei confronti dei Medici Veterinari iscritti, gestione del portale istituzionale.

Tuttavia, l'Ordine Provinciale può costituire al proprio interno Commissioni per lo svolgimento di attività inerenti alla missione istituzionale. I componenti delle Commissioni possono essere sia interni al Consiglio Direttivo che esterni al Medesimo e non percepiscono compensi.

4.2 Individuazione delle aree di rischio

Si è proceduto all'analisi dei rischi di corruzione, che possano incidere sul regolare svolgimento dell'attività del Consiglio, seguita dalla valutazione sotto il profilo del valore di rischio e l'adozione delle misure atte a prevenire il rischio di corruzione.

Tuttavia questa analisi non può prescindere dalla valutazione della peculiare attività del Consiglio e del Collegio dei Revisori.

A) Area acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento del personale.
2. Progressioni di carriera laddove si verificano.
3. Conferimento di incarichi di collaborazione esterna.

B) Area servizi e forniture

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo
2. Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione.
3. Provvedimenti amministrativi di accreditamento eventi formativi.

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi di incasso quote dagli iscritti.
2. Provvedimenti amministrativi di pagamento verso i creditori.
3. Provvedimenti amministrativi di gestione del recupero crediti verso gli iscritti e di assolvimento obblighi non di natura deontologica.

E) Aree specifiche di rischio (indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 – Delibera Anac n. 831 del 3 agosto 2016 - Parte speciale - Titolo III Ordini e Collegi professionali) e sue modifiche e integrazioni.

1. Formazione professionale continua.
2. Rilascio di pareri di congruità sui corrispettivi.
3. Indicazioni per lo svolgimento di incarichi specifici.

4.3 Valutazione del rischio, ponderazione ed adozione di misure di prevenzione

Per ogni processo descritto nel punto precedente, sono stati individuati il grado di rischio e i rimedi preventivi previsti, utilizzando i criteri della “Tabella di valutazione del rischio” allegata al presente Piano. La “Tabella di valutazione del rischio” contiene le modalità di valutazione del rischio così come individuati dal PNA, sulla base degli indici di valutazione della probabilità e degli indici di valutazione dell’impatto.

Unitamente alla suddetta valutazione, l’Ordine ha proceduto a ponderare il rischio, ovvero ad assegnare un valore numerico come di seguito descritto:

Ponderazione del rischio:

- a) Intervallo da 1 a 5 rischio basso
- b) Intervallo da 6 a 15 rischio medio
- c) Intervallo da 15 a 25 rischio alto

Accanto alle singole voci è stata indicata una valutazione del rischio basata sulla attenta analisi dei singoli processi operativi che sono collegati alle attività ordinistiche. Per ogni processo verrà data una valutazione e verranno indicate eventuali azioni correttive e/o preventive.

A) Area acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento: la valutazione di tale processo porta a definirlo a Rischio Basso avendo definito procedure concorsuali per l'assunzione del personale amministrativo con compiti di segreteria in piena osservanza della normativa dei concorsi pubblici.
2. Progressioni di carriera: Rischio Basso stante il rimando al CCNL ed all'eventuale Contratto integrativo dell'Ente per il personale dipendente per il quale non sono previsti nel triennio cambiamenti contrattuali o di carriera.
3. Conferimento di incarichi di collaborazione esterna: Rischio Basso. Definita una modalità procedurale di assegnazione di incarichi di docenza esterna che prevede la valutazione dei curricula dei candidati da parte della Commissione ordinistica Formazione composta anche da membri esterni al Consiglio, a meno che non vi siano situazioni di urgenza o infungibilità. Ad ogni modo, le proposte di assegnazione dovranno essere sottoposte al vaglio del Consiglio e alle valutazioni del Tesoriere e dei Revisori dei Conti. Per quanto riguarda il conferimento di incarichi di consulenza esterna, o il rinnovo degli stessi, la modalità procedurale di assegnazione prevede la valutazione dei curricula dei candidati da parte del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, seguito da relativa votazione al Consiglio per l'approvazione definitiva. Stante la limitata tipologia di consulenze richieste per lo svolgimento dell'attività e la necessità di dare continuità ai servizi convenzionati, grande attenzione verrà posta ai rinnovi che saranno deliberati annualmente.

B) Area servizi e forniture: Rischio Basso, avendo definito il criterio di valutazione di almeno 3 preventivi per la scelta di servizi e anche di beni di consumo e/o attrezzature legati all'attività ordinistica. Anche in questi casi si prevede una valutazione consiliare e una specifica votazione per approvazione.

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

1. Provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo: Rischio Basso, Aree regolamentate da norme istitutive. Pubblicazione della modulistica sul sito Internet e necessità di voto consiliare.
2. Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione: Rischio Basso. Protocollo richiesta e certificazione e deliberazioni di eventuali tariffe per le prestazioni.
3. Provvedimenti amministrativi di accreditamento eventi formativi: Rischio basso anche grazie ad adesione a ProfConservizi. La formazione verrà valutata con una programmazione periodica sottoposta a valutazione e votazione per approvazione del Consiglio.

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi di incasso quote dagli iscritti: Rischio Basso. Incasso delle quote d'iscrizione solo in modalità L'Ordine sta valutando preventivi per il passaggio, previsto nel corso del 2021 al Sistema PagoPa.

2. Provvedimenti amministrativi di pagamento verso i creditori: Rischio Basso anche grazie a presenza di Sistema Fatturazione Elettronica. L'Ordine sta valutando l'adesione al Sistema Split Payment entro il 2021.

Provvedimenti amministrativi di gestione del recupero crediti verso gli iscritti e di assolvimento obblighi non di natura deontologica: Rischio Basso. Delibera annuale del Consiglio Direttivo su quota d'iscrizione e modalità di pagamento in ritardo rispetto alla scadenza. Il Consiglio Direttivo, per morosità superiore ai 2 anni, invia 3 PEC di sollecito pagamenti arretrati a distanza di 30 giorni l'una dall'altra. In caso di mancato riscontro si procede a sospensione dell'iscritto con impossibilità all'esercizio professionale.

E) Aree specifiche di rischio (indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 – Delibera Anac n. 831 del 3 agosto 2016 - Parte speciale - Titolo III Ordini e Collegi professionali)

1. Formazione professionale continua. L'area non è di per sé pertinente per gli Ordini delle Professioni sanitarie e presenta rischi praticamente nulli o comunque ridotti. Il sistema della formazione continua è infatti regolamentato e gestito al di fuori delle attività ordinistiche (Sistema E.C.M.) senza competenze esclusive. Gli Ordini Provinciali non intervengono né nella fase di accreditamento dei provider e né nella fase di riconoscimento della formazione che questi fanno nei confronti degli iscritti.

2. Rilascio di pareri di congruità sui corrispettivi: Rischio nullo per decadenza tariffari di riferimento minimi.

3. Indicazioni per lo svolgimento di incarichi specifici: Rischio Basso. L'Ordine procede al conferimento di incarichi specifici mediante valutazione del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori. Valutazione e approvazione su delibera del Consiglio Direttivo. Qualora, a maggioranza, venisse rilevata la necessità, si procede a rotazione soppressa degli incarichi specifici.

5. Formazione e Codice di comportamento del Personale Dipendente

Il Consiglio provvederà ad effettuare incontri periodici con il personale dipendente, diretti ad illustrare il Codice di Comportamento e le modalità operative di svolgimento del lavoro in modo tale da evitare pericoli di fenomeni corruttivi.

A tal fine, ad ogni dipendente è stata inviato via PEC il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

Il personale dipendente è stato invitato a dare rigida applicazione al Codice di Comportamento.

6. Segnalazione illeciti – Whistleblowing

La legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” ha introdotto nel vigente ordinamento un sistema di prevenzione amministrativa della corruzione.

Nell’ambito di tale sistema è prevista la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis d.lgs. n.165/2001).

Il dipendente che segnala un illecito non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia presentata. La denuncia è, inoltre, sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) prevede che le Amministrazioni adottino adeguati accorgimenti atti ad assicurare il principio della tutela della riservatezza dell’identità del dipendente autore della segnalazione all’Amministrazione di appartenenza, identità che deve essere protetta anche in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Tali segnalazioni potranno essere effettuate dal dipendente compilando il modulo reso disponibile dall’Ordine, allegato al presente Piano (Allegato 2), sul proprio sito istituzionale nella Area “Amministrazione trasparente”, dove sono specificate altresì le modalità di compilazione e di invio della segnalazione.

La segnalazione deve essere presentata unicamente mediante invio, all’indirizzo di posta elettronica certificata del responsabile Anticorruzione dell’Ordine Dott. Luigi Maria De Luca Bossa luigimaria.delucabossa@pec.vetnapoli.it. La suddetta PEC è accessibile e consultabile esclusivamente dal RPCT, che è tenuto a garantire la riservatezza del segnalante ai sensi delle vigenti disposizioni normative. Il RPCT prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria.

Qualora necessario, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l’adozione delle necessarie cautele. Il RPCT, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto; Ufficio Procedimenti Disciplinari; Autorità giudiziaria; Corte dei conti; ANAC; Dipartimento della funzione pubblica.

La valutazione dei fatti oggetto di segnalazione da parte del RPCT dovrà concludersi entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento della segnalazione. Il RPCT avrà cura di informare il segnalante dell'esito della segnalazione, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza della sua identità. Il RPCT darà conto, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità del segnalante, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, comma 14, della legge 190/2012.

7. Sezione Trasparenza

In attuazione alle modifiche introdotte con il d.lgs. 97/2016, il PTPCT risulta integrato con l'apposita sezione dedicata alla Trasparenza, in cui si specifica il percorso di realizzazione della *Area Amministrazione Trasparente* del sito web dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Napoli, al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa, nonché le misure finalizzate ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, la corretta individuazione dei responsabili e gli strumenti di verifica.

Gli obiettivi prefissati in materia di trasparenza sono:

- garantire la massima trasparenza nelle attività istituzionali secondo il principio del buon andamento e dell'imparzialità favorendo lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità all'interno dell'Ordine Provinciale;
- garantire l'accesso civico (semplice o generalizzato), anche attraverso il sito istituzionale, allo scopo di "favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico"³.

In tale contesto, la suddetta Area presenta un *link* all'interno dell'*Home Page* del sito istituzionale dell'Ordine Provinciale che trasferisce l'utente ad una pagina di indice delle singole pagine web di rilevanza specifica.

All'interno di ogni successiva pagina si possono attingere le notizie e le informazioni ostensibili per legge nel rispetto del segreto d'ufficio e della protezione dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 s.m.i. e Regolamento UE 679/2016.

I contenuti delle singole pagine verranno aggiornati tempestivamente ad ogni cambiamento dei suoi contenuti per effetto di integrazioni normative e di modifiche soggettive od oggettive (in parentesi l'articolo di riferimento del d.lgs. n. 33/2013).

Elenco pubblicazione:

A) *Atti di carattere normativo e amministrativo generale (Art. 12)*

³ Come previsto dall'art. 5, comma 2 del d.lgs. 33/2013, modificato dall'art. 6, comma 1 del d.lgs. 97/2016.,

Sono pubblicati tutti i Regolamenti emanati dal Consiglio; i provvedimenti di carattere amministrativo generale relativi alla presentazione delle domande di iscrizione o di accesso ai servizi resi dal Consiglio.

B) Dati concernenti i componenti dei consiglieri (Art. 14)

La pagina web contiene l'indicazione delle generalità dei Consiglieri eletti e dei componenti del Collegio dei Revisori con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall'art. 14 d.lgs. 33/2013⁴.

C) Dati concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (Art. 15)

La pagina web contiene l'indicazione delle generalità dei Collaboratori e soggetti che prestano la loro attività di consulenza in favore del Consiglio con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall'art. 15 D. Lgs. 33/2013. (Elenco fornitori)

D) Dati concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Art.16); a tempo determinato (Art. 17); della contrattazione collettiva (Art.21)⁵.

La pagina web indica le voci di bilancio con la divisione dei costi del personale ripartiti per fasce delle aree professionali e con l'indicazione del costo complessivo del personale diviso per aree professionali.

Analogamente per il personale a tempo determinato, eventualmente assunto attraverso agenzie interinali per compiti specifici e nel caso di urgenza durante il corso di espletamento del bando di concorso per l'assunzione del personale.

La pagina indica gli eventuali premi concessi ai dipendenti con l'indicazione della misura complessiva. Infine la pagina contiene il link di accesso alla pagina dell'ARAN relativa al C.C.N.L. del personale dipendente. www.aranagenzia.it

E) Dati relativi ai bilanci consuntivi e preventivi (art. 29)

La pagina contiene il *link* per il *download* dei Bilanci Preventivi e Consuntivi approvati dall'Assemblea degli iscritti.

⁴ Con riferimento agli obblighi di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 14 è possibile fare rinvio alla voce del bilancio che ha ad oggetto le spese sostenute per gli organi dell'Ente. In merito alla pubblicazione dei dati patrimoniali dei componenti degli organi di indirizzo, si rammenta che ai componenti il Consiglio non si applicano le restanti previsioni di cui all'art. 14 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, a seguito della modifica intervenuta con il decreto legislativo n. 97 del 2016 che ha ristretto l'anzidetto obbligo ai soli componenti degli organi di indirizzo politico di Stato, regioni ed enti locali [cfr. art. 13 lett. b)].

⁵ L'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 101 del 2013 ha escluso che agli Ordini e Collegi professionali si applichi l'art. 4 del decreto 150 del 2009 in materia di ciclo delle performance con ciò facendo venire meno gli obblighi di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 33 del 2013 anche per come successivamente modificato dal decreto d. lgs. 97/2016.

Allegati

Allegato 1 – Modulo richiesta accesso civico

Allegato 1

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO

(art. 5 del D. Lgs. 33/2013, modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 97/2016)

La/il sottoscritta/o COGNOME * _____
NOME * _____ NATA/O * _____

RESIDENTE IN * _____ PROV (____) _____
VIA _____ n. _____
e-mail _____
tel. _____

Considerata

☐ l'omessa pubblicazione
ovvero
☐ la pubblicazione parziale

del seguente documento /informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato sul sito
l'Ordine dei Medici Veterinari di Napoli (1)

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013, la pubblicazione di quanto richiesto e la
comunicazione alla/al medesima/o dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al
dato/informazione oggetto dell'istanza.

Indirizzo per le comunicazioni:

_____ [2]

Luogo e data _____

Firma _____

(Si allega copia del documento di identità)

** dati obbligatori*

[1] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso
sia a conoscenza dell'istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto.

[2] Inserire l'indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza.

Allegato 2 – Modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente pubblico (Whistleblowing)

Allegato 2

NOME e COGNOME DEL SEGNALANTE	
QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE	
SEDE DI SERVIZIO	
TEL/CELL	
E-MAIL	
DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:	gg/mm/aaaa _____
LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:	☐ UFFICIO (indicare denominazione e indirizzo della struttura) ☐ ALL' ESTERNO DELL'UFFICIO (indicare luogo ed indirizzo)
RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE O TENTATE SIANO:	☐ penalmente rilevanti; ☐ poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; ☐ suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico; ☐ suscettibili di arrecare un pregiudizio alla immagine dell'amministrazione; ☐ altro (specificare)
DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO)	
AUTORE/I DEL FATTO	
ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO	1. 2. 3. 4.
EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE	1. 2. 3. 4.

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e a tal fine allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Il presente modulo dovrà essere inviato tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
_____ con eventuale documentazione a corredo della segnalazione.

_____, li, _____

(firma)

Allegato 3 – Tabella Valutazione del Rischio

Allegato 3

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)
<u>Discrezionalità</u>	<u>Impatto organizzativo</u>
Il processo è discrezionale?	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5
	Fino a circa il 20% 1
	Fino a circa il 40% 2
	Fino a circa il 60% 3
	Fino a circa l'80% 4
	Fino a circa il 100% 5

Allegato 3

Valore economico	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Qual è l'impatto economico del processo?	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5
	A livello di addetto 1
	A livello di collaboratore o funzionario 2
	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3
	A livello di dirigente di ufficio generale 4
	A livello di capo dipartimento/segretario generale 5
<u>Frazionabilità del processo</u>	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	
No	1
Sì	5

Allegato 3

<u>Controlli (3)</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	A livello di addetto	1
Si, è molto efficace	2	A livello di collaboratore o funzionario	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
Si, ma in minima parte	4	A livello di dirigente di ufficio generale	4
No, il rischio rimane indifferente	5	A livello di capo dipartimento/segretario generale	5
NOTE: (1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione. (3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.			

Allegato 3

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ					
0 nessuna probabilità	1 improbabile	2 poco probabile	3 probabile	4 molto probabile	5 altamente probabile
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO					
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio	5 superiore
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					
=					
Valore frequenza x valore impatto					